



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE) P.I.00172160996

Tel.n.0185 /2052051 fax n. 0185/280982

<http://www.comunesml.it>

e-mail:info@comunesml.it

R.G.O. _____

ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

I L SINDACO

VISTI gli artt. 2 e 59 del RDL 18/06/1931 ,n.773;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge della Regione Liguria 17 febbraio 2000 n. 9 che reca : "adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio;

VISTO l'art 45 della L.R. 22.1.1999 n.4 , che considera strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive;

VISTO l'art. 45 della L.R. 22.1.1999 n. 4 nel quale si ribadisce il concetto che i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione degli incendi boschivi lungo le anghine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza più soggette a rischio di incendio;

ATTESO che con circolari diverse la Prefettura di Genova ha riscontrato come causa di intensificazione degli incendi la mancanza di pulizia delle aree boschive da parte dei proprietari o possessori;

VISTO l'art. 21 comma 5 del Regolamento Regionale 29.6.1999 n.1 (Regolamento delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale) nel quale è sancito che al margine di strade, sentieri ed appezzamenti coltivati, per una fascia di rispetto non superiore a mt. 3, il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi può sempre essere effettuato;

CONSIDERATO che, in passato, sul territorio comunale, in determinati periodi dell'anno, si sono verificati, a causa di particolari condizioni meteorologiche ed ambientali, incendi che hanno causato danni ambientali nonché pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza, nell'interesse di prevenire pericoli e danni a persone e cose a tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art.54 D.lvo 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari o conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole o boschive, nonché ai proprietari frontisti delle strade vicinali, interpoderali, private o sentieri di ogni dimensione ed ampiezza di effettuare le seguenti operazioni:

- un'adeguata pulizia degli immobili detenuti per una fascia di rispetto di mt. tre, evitando accumuli non necessari all'attività esercitata di materiali legnosi e/o infiammabili;
- devegetazione intorno ai fabbricati adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi e loro pertinenze, per una profondità di mt. quindici, misurati planimetricamente dalla base degli stessi:

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge.

La violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza integra fattispecie penale di cui all'art. dell'art. 650 C.P

All'accertamento della violazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dell'attività illecita od abusiva. In difetto, si procederà coattivamente, a spese del responsabile.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tar Liguria entro 60 giorni.

Il Corpo Forestale dello Stato , il locale Comando di Polizia Locale e tutte le altre forze di polizia sono incaricati dell' esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento revoca quelli precedenti nella parte in cui risultano incompatibili.

Dalla Residenza Municipale, 3 luglio 2007

IL SINDACO
(Marsano dr. Claudio)